



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Oggetto:** Expo 2015. Provvedimento n. 12B7/2013-002741 del 21 settembre 2015, con cui è stata disposta l'interdizione della società GRI.KA Costruzioni s.r.l. (C.F. 03260390236) con sede in San Bonifacio (VR). – Procedimento di adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con riferimento all'appalto avente ad oggetto “Esecuzione delle opere in cemento armato inerenti la realizzazione dei Viadotti sul fiume Lambro e di interconnessione con l'Autostrada A1 ricadenti nel tratto compreso tra la progr. Km 30+254,99 e la progr. 31+860,63, cat. OG3, d.P.R. n. 207/2010”. – Riscontro Vs. note del 5 e 6 ottobre 2015 (Acquisite al prot. n. 0128296/2015 e n. 0128751/2015).

Con riferimento all'oggetto, preso atto del provvedimento interdittivo n. 12B7/2013-002741 del 21 settembre 2015, adottato nei confronti della società GRI.KA Costruzioni s.r.l., e dell'avvio del procedimento di valutazione circa la sussistenza dei presupposti previsti per l'adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, si rappresenta quanto segue.

Nel caso di specie, la relazione inviata dal Consorzio Costruttori Teem (allegata alla nota sopra richiamata) ha evidenziato l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di opere strategiche ed essenziali.

In particolare si è rappresentata la necessità di prosecuzione dei lavori da parte della GRI.KA, in considerazione dell'inscindibile legame esistente con altre lavorazioni in corso affidate a ditte differenti, atteso che la risoluzione del contratto in essere, a seguito dell'interdittiva adottata, comporterebbe il temporaneo fermo del cantiere e gravi ritardi nell'esecuzione contrattuale.

Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, l'interesse pubblico alla ultimazione dell'opera nei tempi contrattualmente previsti può trovare adeguata tutela mediante la disposizione della straordinaria e temporanea gestione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), nei confronti della GRI.KA Costruzioni s.r.l., con riferimento contratto di appalto riportato in oggetto, attualmente in corso di esecuzione.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Si rappresenta, inoltre, che l'Anac ha provveduto ad annotare nel proprio casellario informatico – oltre al richiamato provvedimento interdittivo – anche l'avvio della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, con riferimento alla società GRI.KA Costruzioni s.r.l.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Raffaele Cantone*

---

S.E. Paolo Tronca  
Prefetto di Milano